



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

(Provincia di Lecce)

73034 Piazzetta del Gesù – Tel. 0833/798311 – C.F. 81001150754

www.comune.gaglianodelcapo.le.it pec: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

Nr. 99 registro deliberazioni

Seduta del 02-08-2024

ORIGINALE di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA.
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **due** del mese di **agosto** alle **ore 14:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MELCARNE Gianfranco	Sindaco	P
VITALI Daniele	Vicesindaco	P
SERGI Anna Rita	Assessore	A
NUTRICATI Francesco	Assessore	P
ORLANDO Tiziana	Assessore	A

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente **Dott. Gianfranco MELCARNE**, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.-

Partecipa Il Segretario Comunale del Comune **Dott. Davide BISANTI**.-

PARERE DI Regolarità Tecnica Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000; <i>Esaminata la proposta con riferimento:</i> <i>a) Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;</i> <i>b) Alla correttezza e regolarità della procedura;</i> <i>c) Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;</i> ESPRIME PARERE Favorevole Data 02-08-2024	IL RESPONSABILE DEL SETTORE dott. Mauro Varratta
---	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 73, c. 1 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), ha disposto che «al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

DATO ATTO CHE:

- la *ratio legis* dell'articolo 73 è stata quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati alla sicurezza e prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista;
- sono state definite le disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica Covid-19 a seguito del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 - Criteri per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta Comunale in modalità telematica;
- lo stato di emergenza pandemico è stato prorogato al 31 marzo 2022, da ultimo con D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11;
- con successivo Decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, veniva dichiarata la conseguente cessazione dello stato di emergenza (G.U. Serie Generale n.70 del 24-03-2022);

RICHIAMATI i seguenti articoli della Costituzione:

- art. 114, comma 2, il quale stabilisce che i comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione;
- art. 117, comma 6, il quale stabilisce anche che i comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

CONSIDERATO CHE il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) con l'art. 3 attribuisce ai comuni propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa e con l'art. 7 stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

RICHIAMATA la circolare n. 33 del 19/04/2022 del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, avente ad oggetto "*Svolgimento dei Consigli Comunali in videoconferenza ~ Art.73, comma 1, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27.*", nella quale, a seguito di diversi quesiti da parte di Enti Locali in ordine alla possibilità di continuare ad avvalersi delle modalità di riunioni in videoconferenza per gli organi collegiali, sono state fornite opportune indicazioni circa lo svolgimento dei consigli comunali in videoconferenza dopo la conclusione dello stato emergenziale;

RILEVATO CHE nella sopraccitata circolare n. 33/2022, si precisa che, in merito, è stato chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato che ha evidenziato che l'inciso contenuto nel predetto art. 73 "*che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza*" convince sulla possibilità di adozione di un regolamento in tal senso, in linea con le disposizioni del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) che, in generale, all'art. 7, prevede che "*Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni*". Alla luce del quadro normativo di riferimento e della *ratio* delle richiamate disposizioni, l'Avvocatura Generale dello Stato ha concluso ritenendo che "*gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse*";

RILEVATO CHE:

- in base al disposto degli articoli 6, 7 del TUEL, gli Enti Locali hanno la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle Giunte Comunali e dei Consigli Comunali e metropolitani;

- nello specifico, l'articolo 6 del Tuel statuisce che *“Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente”*; l'articolo 7 stabilisce che *“il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi (...)”*;

- nel corso dello stato di emergenza l'utilizzo dello svolgimento delle sedute in videoconferenza di giunta e consiglio è stato largamente utilizzato anche al fine di garantire in sicurezza e distanziamento la normale attività collegiale programmata;

CONSIDERATO CHE il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), all'art. 12. “Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa”, prevede che:

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati

nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) ...;

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida (...)”;

CONSTATATO CHE lo strumento delle sedute in videoconferenza, definito con apposito regolamento, favorisce una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Gagliano del Capo circa lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale con modalità telematica, con la possibilità per i suoi componenti di partecipare a distanza alle sedute della stessa, nel rispetto della collegialità della seduta;

TENUTO CONTO CHE la *ratio legis* dell'articolo 73 del D.L. 18/2020 è stata quella di consentire l'utilizzo dello strumento della videoconferenza anche in un periodo non emergenziale;

RITENUTO PERTANTO CHE le modalità telematiche di svolgimento della Giunta Comunale, tramite audio o video conferenza, costituisca valida e legittima alternativa allo svolgimento in sede, purché sia garantita la riservatezza del collegamento, atteso che le riunioni della Giunta Comunale non sono pubbliche;

CONSIDERATO INOLTRE CHE in tutto il periodo pandemico è stato sperimentato con successo che le odierne tecnologie di comunicazione permettono la contestuale partecipazione del Sindaco, degli assessori e del Segretario comunale all'adunanza della Giunta anche da remoto, consentendo il pieno esercizio del mandato ai componenti il collegio senza che sia necessaria la loro presenza fisica;

RITENUTO opportuno garantire tale modalità, realizzando l'obiettivo di una più ampia partecipazione ed operatività della Giunta e la maggiore condivisione delle decisioni dalla stessa assunte;

RISCONTRATO CHE lo schema regolamentare sottoposto all'approvazione rispetta i principi di legge e dà adeguata garanzia del rispetto delle condizioni che regolano lo svolgimento delle sedute, quali riscontro del numero legale, accertamento dell'esito della votazione, verbalizzazione, ecc.;

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento che disciplina il funzionamento della Giunta Comunale, anche attraverso riunioni in videoconferenza, composto di n. 8 articoli e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale,

DELIBERA

Per tutte le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

1. DI APPROVARE il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale in videoconferenza, il quale,

composto di n. 8 articoli, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

3. DI DISPORRE la pubblicazione del regolamento sul sito web istituzionale del Comune, nell'apposita sezione in "Amministrazione Trasparente";

4. DI DICHIARARE la deliberazione di approvazione del presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Gianfranco MELCARNE

Il Segretario Comunale
Dott. Davide BISANTI